

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 3-A)

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA,  
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE MASCAGNI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo  
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
col Ministro del Tesoro  
e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979

*(V. il precedente disegno di legge di conversione — atto Senato n. 1626 -  
VII legislatura — comunicato alla Presidenza il 28 maggio 1979 e  
decaduto per effetto dello scioglimento delle Camere)*

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 152,  
concernente provvedimenti urgenti per le attività musicali  
e cinematografiche

Comunicata alla Presidenza il 13 luglio 1979



ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge di cui con il presente disegno di legge si propone la conversione si è reso necessario in seguito alla mancata approvazione — per le sopravvenute vicende politiche che hanno determinato l'interruzione dei lavori parlamentari — del disegno di legge recante interventi straordinari a sostegno delle attività musicali (atto Senato n. 1455 della VII legislatura).

La 7<sup>a</sup> Commissione permanente che, esaminandolo in sede referente, aveva proposto l'ampliamento della portata di quel provvedimento per i motivi messi in luce nella relazione da essa presentata all'Assemblea, non può che proporre la conversione in legge del decreto-legge in esame, e ciò in relazione all'urgenza di assicurare agli enti lirici e alle altre attività musicali quel minimo d'ossigeno che valga a mantenerli in vita, e per la cui mancanza, terminata l'azione della legge 22 luglio 1977, n. 426, le attività in questione erano gravemente compromesse.

Nell'esprimersi in senso favorevole alla conversione in legge del decreto la Commissione, che ha ritenuto di non proporre modifiche per snellire ed accelerare l'iter del disegno di legge dandosi carico della particolarità del momento economico che attraversa il Paese e della urgenza di intervenire, ha dovuto peraltro rilevare l'assoluta incongruità di un provvedimento che si limiti a ripristinare gli stanziamenti fissati ben due anni or sono dalla legge n. 426, senza tener conto alcuno della svalutazione monetaria intercorsa, che ha ridotto di un terzo circa l'effettivo valore dei contributi. La Commissione quindi confida che un più meditato esame del problema da parte dell'Assemblea del Senato possa consentire di corrispondere in miglior maniera alle crescenti esigenze delle attività musicali, e in

particolare a quella — particolarmente avvertita — di rivalutare le attività musicali definite minori dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, ma che hanno in realtà enorme rilevanza ai fini di una più ampia diffusione della cultura musicale.

Il carattere parziale ed incompleto degli interventi presi a favore del settore musicale dal decreto-legge da convertire sottolinea ancor più l'esigenza di addivenire al più presto ad una organica riforma: si eviterà così il ripetersi di situazioni di emergenza che richiedono e giustificano provvedimenti del tipo di quello in esame, ma soprattutto si darà finalmente una risposta positiva al crescente interesse per la musica che si può, con soddisfazione, riscontrare nel Paese, rimuovendo altresì le sperequazioni che persistono a danno delle zone periferiche e particolarmente del Mezzogiorno. In questa prospettiva occorre anche sottolineare l'esigenza di una sempre più coerente presenza formativa della musica nella scuola di tutti.

Da qui l'esigenza inderogabile di un effettivo impegno di tutte le forze politiche all'approvazione di un nuovo ordinamento normativo della presenza pubblica nel settore musicale, che — nella sua formulazione — potrà senz'altro mettere al miglior profitto il lavoro svolto nella passata legislatura dalla 7<sup>a</sup> Commissione nell'esame dei disegni di legge n. 347 e n. 537, recanti — appunto — nuova disciplina delle attività musicali.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la 7<sup>a</sup> Commissione permanente — che ha altresì valutato l'opportunità di dare agli articoli 4 e 19 della legge sul cinema l'interpretazione autentica offerta dall'articolo 3 del provvedimento in esame — propone la conversione in legge del decreto-legge numero 152.

MASCAGNI, *relatore*

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

12 luglio 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

CAROLLO

---

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 152, recante provvedimenti urgenti per le attività musicali e cinematografiche.

*Decreto-legge 26 maggio 1979, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 28 maggio 1979.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Vista la legge 22 luglio 1977, n. 426, recante provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali per gli anni 1977 e 1978;

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, sull'ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di disporre, anche per l'anno 1979, le provvidenze di cui alla citata legge n. 426 del 1977 a favore del settore musicale, al fine di consentire la prosecuzione delle attività rimaste prive, sin dall'inizio del predetto esercizio, dell'indispensabile sostegno finanziario dello Stato;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e l'urgenza di chiarire il significato degli articoli 4 e 19 della citata legge 4 novembre 1965, numero 1213, riguardanti i presupposti e le condizioni per il rilascio della dichiarazione di nazionalità dei film, al fine di consentire la ripresa delle attività di produzione cinematografica compromesse da insorte incertezze interpretative;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle finanze;

### DECRETA:

#### Art. 1.

I provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali previsti per l'anno 1978 dalla legge 22 luglio 1977, n. 426, sono disposti anche per l'anno 1979.

Restano in vigore tutte le altre disposizioni della predetta legge.

#### Art. 2.

Ai fini del riconoscimento della nazionalità ai sensi degli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per « versione originale italiana » di cui al secondo comma dello stesso articolo 4 si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta legge, l'edizione definitiva in lingua italiana costituita dalla copia campione del film presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Per « ripresa sonora diretta » di cui al penultimo comma del citato articolo 4, si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge, la simultaneità della registrazione sonora alla ripresa visiva, senza rilevanza della lingua impiegata e della rispondenza alla registrazione definitiva.

## Art. 3.

Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del turismo e dello spettacolo istituirà con proprio decreto una commissione avente il compito di proporre modifiche agli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, al fine di realizzare la migliore tutela degli interessi professionali degli interpreti italiani.

La commissione — che dovrà ultimare i suoi lavori entro due mesi dalla data di costituzione — è composta da rappresentanti delle Amministrazioni del turismo e dello spettacolo, del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia, nonché da rappresentanti dell'industria cinematografica, degli attori, degli autori, dei critici cinematografici e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo.

La commissione sarà integrata con esperti nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo in numero non superiore a cinque.

## Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del presente decreto valutato per l'anno finanziario 1979 in lire 63.881.217.736 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1979.

PERTINI

ANDREOTTI — ARIOSTO — VISENTINI —  
PANDOLFI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO